



## COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA

(Provincia di Varese)

\*\*\* UFFICIO COMMERCIO \*\*\*

Partita IVA e codice fiscale 00405070129 - e-mail: [elecom@comune.lavenapontetresa.va.it](mailto:elecom@comune.lavenapontetresa.va.it)  
via Libertà 28 – 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) - telef.0332/524115 - fax 0332/551754

Provvedimento n. 46

### IL SINDACO

VISTO l'art. 17, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30, il quale stabilisce che gli orari d'apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 20 e in conformità agli indirizzi generali di cui all'articolo 8, comma 1.

VISTO l'art. 12 della D.G.R. n. 8/6495 del 23 gennaio 2008, «Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale n. 30 del 24 dicembre 2003», il quale prevede che l'orario può essere differenziato nell'ambito dello stesso territorio, fissandolo in base alle seguenti indicazioni:

- tra le ore 05 e le ore 02 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente;
- tra le ore 07 e le ore 02 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago;

RISCONTRATA l'opportunità di provvedere al riguardo, tenendo conto delle consuetudini locali nonché alla luce delle attuali esigenze della distribuzione al fine di rendere un miglior servizio ai consumatori;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30;

VISTA la D.G.R. n. 8/6495 del 23 gennaio 2008;

VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto, n. 267;

VISTI gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 gennaio 2005, n. 2 ;

SENTITA la competente commissione comunale nella seduta del 06 novembre 2008;

### DETERMINA

l'orario di apertura al pubblico degli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è così stabilito:

## A - ORARIO GIORNALIERO

1) **Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente - Esercizi compresi nelle denominazioni del punto 6, della D.G.R. n. 8/6495 del 23 gennaio 2008, relativamente alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)**

**A) Fascia facoltativa:**

*tra le ore 05 e le ore 02 del giorno successivo*

**B) Fascia obbligatoria (apertura di almeno 5 ore giornaliere)**

*Dev'essere comunque garantita una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore*

2) **Esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago - Esercizi compresi nelle denominazioni del punto 6, della D.G.R. n. 8/6495 del 23 gennaio 2008, relativamente alle lettere i) e k)**

**A) Fascia facoltativa**

*tra le ore 07 e le ore 02 del giorno successivo*

3) **Esercizi che, congiuntamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuano prevalente l'attività di trattenimento - Esercizi compresi nelle denominazioni del punto 6, della D.G.R. n. 8/6495 del 23 gennaio 2008, relativamente alla lettera j)**

**A) Fascia facoltativa**

*tra le ore 07 e le ore 03 del giorno successivo*

La chiusura degli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 68 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), può essere posticipata da parte del Sindaco su richiesta dell'esercente, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio;

L'orario per tali attività verrà determinato al momento del rilascio dell'autorizzazione con riferimento all'attività che verrà svolta.

## **B - OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI**

1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno sia all'esterno del locale.

2. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

3. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

4. L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

5. È data facoltà all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto.

6. L'orario stabilito e quello prescelto ha validità tutto l'anno indipendentemente dalla variazione oraria a seguito dell'ora legale.

## **C - ORARI DEGLI ESERCIZI A CARATTERE MISTO**

1. Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l'attività prevalente. Detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente. I Comuni di pertinenza possono concedere l'estensione dell'orario, oltre quello stabilito per l'attività prevalente ed entro i limiti previsti nel Comune medesimo, previa specifica richiesta del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

## **D - DISPOSIZIONI PER ESERCIZI UBICATI IN PARTICOLARI ZONE DEL TERRITORIO**

Il Sindaco, può ridurre l'orario di apertura degli esercizi ubicati in particolari zone (centro storico – ad elevato addensamento di traffico – in edifici sottostanti ad abitazioni – prossimi alle scuole, ospedali, case di cura, luoghi di culto).

Ogni esercizio, deve impegnarsi a garantire di non arrecare danno e disturbo alla quiete pubblica, attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio, in modo particolare durante il periodo in cui si occupa suolo pubblico o privato con tavoli e arredi all'esterno del locale.

## **E – DEROGHE**

1. Per i periodi ricadenti i festeggiamenti del locale “ Carnevale Tresiano “ (il martedì e il Sabato), il sabato e la domenica delle festività Pasquali, nei giorni dal 23 al 30 dicembre e dal 1° gennaio al 6 gennaio di ogni anno, fermo restando l'orario minimo di attività, è data la facoltà, a tutti gli esercenti, di protrarre l'apertura fino alle ore 03,00 del mattino successivo; mentre per il giorno 31 dicembre, di ogni anno, è data la facoltà, a tutti gli esercenti, di protrarre l'apertura fino alle ore 05,00 del mattino successivo.

2. In occasione di fiere, feste patronali o di altre speciali manifestazioni locali, verranno eventualmente stabiliti, in sede di rilascio delle autorizzazioni temporanee e per gli esercizi esistenti, i relativi orari in riferimento alla caratteristiche di ogni singola manifestazione.

## **F - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI**

1. Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- poste nelle aree di servizio lungo le autostrade;
- all'interno delle stazioni ferroviarie, delle linee di trasporto locale metropolitane, delle stazioni portuali ed aeroportuali e delle autostazioni;
- alle attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

## **G – SANZIONI**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento si applicano, così come stabilito dall'art. 23, comma 2, della regionale 24 dicembre 2003, n. 30, le sanzioni previste dall'art. 17-bis, comma 1, del T.U.L.P.S. - R.D. 773/1931, nonché le disposizioni di cui agli artt. 17-ter e 17-quater, dello stesso T.U.L.P.S.

**H** - La presente sostituisce e abroga ogni precedente provvedimento in materia.

Lavena Ponte Tresa lì 12 novembre 2008

Il Sindaco  
F.to Roncoroni Pietro Vittorio

# DENOMINAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ALLEGATO "A" DELLA D.G.R. N. 8/6495 DEL 23 GENNAIO 2008

- |  |
|--|
| <p>a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;</p>  |
| <p>b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;</p>   |
| <p>c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;</p>   |
| <p>d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";</p>  |
| <p>e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;</p> |
| <p>f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;</p>  |
| <p>g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;</p>  |
| <p>h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;</p>  |
| <p>i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;</p>  |
| <p>j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;</p>   |
| <p>k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.</p>  |